

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FERRARA BASEBALL SOFTBALL CLUB

ART.1

DENOMINAZIONE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Ferrara, Via Vittorio De Sica, 18/A, un'associazione che assume la denominazione di "A.S.D. FERRARA BASEBALL SOFTBALL CLUB". La sede dell'Associazione potrà essere modificata, nell'ambito dello stesso Comune, con delibera del Consiglio Direttivo.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

I colori sociali sono il bianco, l'azzurro ed il nero, oltre a vari colori utilizzati per tornei con il sodalizio (logo) in contrasto di colore.

La denominazione ufficiale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

ART.2

FINALITA'

L'associazione è a carattere apolitico e senza scopo di lucro.

L'associazione opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano rafforzati o istituiti i servizi sociali necessari alla sua pratica.

L'associazione ha per scopo l'avvio, la divulgazione, la pratica, l'aggiornamento ed il perfezionamento dello sport in genere, con applicazione specifica al baseball ed al softball a carattere dilettantistico, attraverso:

- la promozione e la formazione di squadre a vari livelli di età per la partecipazione a gare "non agonistiche", "agonistiche" e "amatoriali";
- l'organizzazione di corsi interni di formazione e di addestramento al baseball e al softball;
- la partecipazione a corsi per Tecnici, Dirigenti e stage per atleti, organizzati dalla F.I.B.S. o da qualsiasi altro ente o istituzione;
- l'organizzazione di manifestazioni, gare, fiere, meeting, congressi, convegni;
- **l'attività didattica nelle Scuole Primarie, Secondarie, Istituti Superiori e attività didattico integrativa in collaborazione con Facoltà Universitarie, nonché campi e/o centri estivi;**
- l'edizione e la diffusione di riviste, opuscoli, vademecum e comunque di ogni pubblicazione connessa all'attività dell'associazione;
- **la gestione** di impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- **l'organizzazione** di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- l'organizzazione di corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- l'organizzazione di attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- **ogni altra iniziativa o evento idoneo** a favorire la promozione e la diffusione dello sport.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive

abilitate alla pratica sportiva. Potrà inoltre possedere, gestire, prendere o dare in locazione, fabbricati, terreni, diritti reali e qualsiasi attrezzatura sia immobile che mobile che risulti necessaria per il conseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione è affiliata alla F.I.B.S. (Federazione Italiana Baseball Softball) con l'obbligo di conformarsi allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione Sportiva nonché alle norme e alle direttive del CONI o anche ad altro ente di promozione sportiva.

L'associazione non ha scopo di lucro; gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia previsto dalla legge.

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l'elettività e gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati, salvo diverse disposizioni del Consiglio Direttivo, opportunamente e previamente deliberate.

Pertanto per l'attività istituzionale, per il regolare funzionamento delle strutture e per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione di avvale prevalentemente delle prestazioni libere, volontarie e gratuite dei propri associati; nel caso la complessità, l'entità e/o la specificità dell'attività richiesta non possano essere assolte dai propri associati, sarà possibile avvalersi dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate.

ART.3

DURATA

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state totalmente estinte.

ART. 4

PATRIMONIO

- 1) **L'associazione trae le risorse proprie economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:**
 - a) **contributi degli aderenti e di privati, quote straordinarie versate da Soci Onorari, sostenitori, tesserati e simpatizzanti;**
 - b) **contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali, enti ed associazioni;**
 - c) **donazioni e lasciti testamentari;**
 - d) **entrate patrimoniali;**
 - e) **entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;**
 - f) **beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.**
- 2) **I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.**
- 3) **Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.**
- 4) **È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.**
- 5) **Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività**

istituzionali statutariamente previste.

ART. 5

SOCI

L'associazione è costituita dalla libera adesione dei soci. L'associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa richiesta e siano accettati dal Consiglio Direttivo, che accettano il presente Statuto e gli scopi di questa istituzione e versano la quota sociale che deve essere rinnovata ogni anno e la cui misura è fissata dal Consiglio Direttivo.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Il socio/associato che intende ritirare la propria adesione non potrà avanzare nessuna pretesa di appartenenza e d'uso sui beni dell'associazione, né potrà qualora recedesse durante l'anno, pretendere il rimborso della quota annuale versata.

L'associazione è composta da soci suddivisi nelle seguenti categorie:

SOCI FONDATORI, SOCI ORDINARI, SOCI ONORARI e SOCI SOSTENTORI.

Sono **SOCI FONDATORI** i signori:

- Edmondo Squarzanti, nato a Bologna, il 29/05/1959, C.F. SQRDND59E29A944U;
- Fabio Abetini nato a Ferrara il 19/09/1961, C.F. BTNFBA61P19D548U;
- Michele Benetti nato a Ferrara, il 13/02/1962, C.F. BNEMHL62B13D548B;
- Roberto Medeot nato a Gorizia il 21/11/1958 C.F. MDTRBT58S21E098R.
- **Gianluca Carlotti, nato a Poggio Renatico, 01/11/1962 C.F. CRLGLC62S01G768L**

Sono **SOCI ONORARI** le persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera, il loro sostegno ideale e/o economico alla costituzione o allo sviluppo dell'associazione; sono nominati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento delle quote annuali. Non hanno diritto di voto nelle assemblee, ma unicamente un ruolo di rappresentanza.

Sono **SOCI ORDINARI** le persone o enti che - previa domanda di ammissione all'associazione debitamente accettata dal Consiglio Direttivo, anche se successivamente alla prima seduta utile, e con regolare versamento della quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo - partecipano in modo continuativo alla vita sociale.

Possono far parte dell'associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Baseball e Softball (F.I.B.S.) e dei suoi organi.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda di ammissione su apposito modulo;

1. l'adesione è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo che verrà formalizzata alla prima seduta temporalmente utile;

2. in caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale/legale rappresentanza. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne;
3. la quota sociale o il contributo associativo non può essere trasferita a terzi o rivalutata, ad eccezione del trasferimento a causa di decesso del socio.
4. in base alle disposizioni di Legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del Socio. Il diniego va motivato.
5. all'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento, tempi e modalità, della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
6. non è ammessa la figura del Socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
7. i soci ordinari maggiorenni in regola con il versamento della quota annuale, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
8. i soci ordinari minorenni in regola con il versamento della quota annuale, hanno diritto di voto, rappresentati, **senza bisogno di delega**, da chi esercita la patria potestà, per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
9. il diritto di voto non può essere escluso in caso **di partecipazione/assenza temporanea alla vita associativa purchè giustificata o comunque motivata al Consiglio Direttivo e condivisa da quest'ultimo.**

ART.6

CESSAZIONE DI APPARTENENZA

La qualifica di Socio Ordinario si perde:

a) per dimissione volontaria formalizzata per iscritto o per assenza ingiustificata e immotivata protrattasi per sei mesi:

il recesso e/o dimissione volontaria formalizzata per iscritto si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissione al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione da parte del CD;

b) per decadenza (a causa di morte):

l'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso. La decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo e ne viene data comunicazione formale con raccomandata r.r. o via PEC;

c) per esclusione deliberata e motivata dal Consiglio Direttivo:

I casi di esclusione sono i seguenti:

a) se il socio viola le disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b) se il socio si renda moroso nel versamento del contributo annuale e/o semestrale per un periodo superiore a 3 mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa o di parte di essa;

c) se il socio svolge o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d) se il socio, in qualunque modo, commetta azioni ritenute ragionevolmente disonorevoli entro e fuori dell'associazione; se il socio, con la propria condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio; se il socio, con la propria condotta, arrechi danni gravi, anche morali e all'immagine dell'associazione.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'interessato con raccomandata

r.r. o via PEC entro 10 giorni dalla sua adozione.

ART.7

ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un(1) voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

1. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

2. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

3. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

4. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede dell'associazione del relativo verbale o con altri mezzi ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo entro 5 giorni dalla seduta.

6. L'Assemblea Ordinaria, che indirizza la vita dell'associazione, ha i seguenti compiti:

- **approva il bilancio preventivo consuntivo e preventivo;**
- **elegge i componenti del Consiglio Direttivo;**
- **delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;**
- **delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.**

7. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione, su atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione;

8. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un Presidente e un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

9. La convocazione dell'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a procedimenti o provvedimenti disciplinari in corso: all'atto di detta richiesta deve altresì essere già fissato l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

10. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati; Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice presidente o in sua assenza, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti; L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, duo o più scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva, in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due o più scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a procedimenti o provvedimenti disciplinari in corso.

Avranno diritto di voto solo i soci maggiorenni. Per i soci minorenni il diritto di voto verrà esercitato dal genitore esercente la potestà genitoriale.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 1 associato.

La convocazione sia dell'Assemblea Ordinaria che di quella Straordinaria deve avvenire almeno 15 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo di posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, mediante comunicazione tramite i social net work .

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno) e l'eventuale data e ora della 2° convocazione, che dovrà obbligatoriamente essere convocata almeno il giorno successivo alla prima. Nel caso la seconda convocazione dell'assemblea non sia convocata contestualmente alla prima, anche per essa devono essere rispettate le modalità di convocazione sopra indicate.

L'Assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

ART.8

AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da sette (7) membri, eletti dall'assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno cinque(5) consiglieri in carica.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la propria attività gratuitamente; durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno due dei componenti del Consiglio stesso.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente con lettera raccomandata da spediti almeno cinque giorni prima della riunione a ciascun componente del consiglio direttivo a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Sono tuttavia valide le assemblee non convocate come sopra qualora vi sia la presenza di tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva di cinque (5) consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, non ritenendosi preponderante il voto del Presidente.

Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio Direttivo fino a due soci,

senza diritto di voto e parola.

ART.9

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti alla organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'associazione. Tra l'altro il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- a) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo, il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea dei soci, la relazione annuale sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- b) convoca l'assemblea ordinaria e/o straordinaria, ogni qualvolta lo reputi necessario;
- c) esegue le delibere dell'assemblea e in genere cura gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) emana e modifica i regolamenti interni di attuazione del presente statuto per l'ordinamento dell'attività sociale;
- e) approva gli eventuali programmi tecnici ed organizzativi dell'associazione;
- f) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'associazione e decide tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'assemblea;
- g) delibera sull'ammissione dei soci e sulle proposte di esclusione/radiazione;
- h) nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere che rimangono in carica per la durata del consiglio;
- i) fissa le quote sociali annuali delle varie categorie di soci;
- j) affida, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- k) nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- l) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, di resistere ad azioni giudiziarie civili, penali e/o amministrative, nominando Avvocati e Procuratori in caso di controversie.

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete ogni più ampio potere per la gestione ordinaria dell'associazione compresa l'apertura di conti correnti presso qualsiasi banca o Istituto di credito.

Tutte le cariche elettive e le sedute degli organi dell'associazione sono gratuite.

ART. 10

CESSAZIONE DI APPARTENENZA DEI TITOLARI ORGANI ASSOCIATIVI

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissione volontaria;
- per revoca, quando non esplicano più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati o dal Consiglio Direttivo, sentito il Presidente.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari.

Le dimissioni, o la revoca degli altri componenti del Consiglio direttivo determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo; **nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio Direttivo deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata tempestivamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.**

ART.11

BILANCI E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale e del conto profitti e perdite a norma di legge.

Gli eventuali utili vengono attribuiti al patrimonio dell'associazione.

ART.12

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono, **a semplice richiesta, essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.**

ART.13

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

ART.14

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci saranno devolute al collegio dei probiviri e, nei casi riguardanti l'attività sportiva, all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Baseball e softball (F.I.B.S.).

ART. 15

PUBBLICITA' E VARIAZIONI DELLO STATUTO

Il presente Statuto e le sue eventuali modificazioni saranno comunicate alla Federazione Italiana Baseball-Softball unitamente al verbale della relativa assemblea.

ART.16

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

